



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. <u>1511</u> Data <u>27/10/2016</u>	OGGETTO: Sentenza n°458/2013 del Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro. Approvazione schema di transazione su istanza del signor Minicuccio Giorgio.-

L'anno duemilasedici, il giorno ventisept, del mese di ottobre,
presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n°13 del 16/03/2016, Commissario
Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e
Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal
Dr. Giovanni Guarnotta con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato
la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in
modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011,
e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di
separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene
approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del
Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia
Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento
Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono
state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Nino Cortese del Foro di Ragusa, difensore del signor Minicuccio Giorgio elettivamente domiciliato in Ragusa in via Natalelli n°15-19, assunto al protocollo consortile al n°5442 del 28/03/2013, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

CONSIDERATO che con sentenza n°803/2014 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però questo Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a dodici (12) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo;

CONSIDERATO che il signor Minicuccio ha promosso appello, ad oggi ancora pendente avanti la Corte d'Appello di Catania, avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la proposta di transazione avanzata dal signor Minicuccio Giorgio, assunta al protocollo consortile al n°9151/2016, con cui lo stesso richiede di transigere tutta la vertenza rinunciando al contenzioso con questo Ente, agli effetti del futuro esito della sentenza della Corte d'Appello di Catania ed agli eventuali altri gradi di giudizio, ad intrattenere fin da subito qualsiasi rapporto di lavoro con il Consorzio sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, a condizione che gli venga riconosciuto, a tacitazione completa di ogni sua pretesa, il pagamento dell'indennità risarcitoria disposta a suo tempo dal Giudice del Lavoro di primo grado e pari a dodici (12) mensilità calcolate sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso;

VISTO il riscontro alla superiore richiesta effettuato con nota consortile n°9812/2016 nel quale, fermo restando le altre condizioni transattive, si propone il pagamento della suddetta indennità dilazionandola in 36 ratei mensili e con un contributo una tantum di €. 500,00 per il pagamento delle spese processuali;

VISTA la nota del signor Minicuccio n°9853/2016 con cui si accettano le condizioni proposte con la superiore nota consortile a patto che il pagamento dell'indennità in questione sia effettuato in un massimo di 18 ratei mensili;

VISTO lo schema di transazione allegato sub 1 alla presente deliberazione affinché ne faccia parte integrante;

RITENUTO pertanto opportuno approvare l'allegato schema di transazione e delegare il Direttore Generale dell'Ente alla sottoscrizione dello stesso;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- Di approvare lo schema di transazione allegato sub 1 alla presente deliberazione affinché ne faccia parte integrante;
- Di autorizzare questo Consorzio ad effettuare la transazione proposta dal signor Minicuccio Giorgio in conformità al predetto schema;

- Di delegare il Direttore Generale dell'Ente alla sottoscrizione della transazione in questione;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. *Enrico Garriero*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. *Giovanni Cosentini*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. *Giuseppe Maria Margiotta*)